



ORDINE PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CREMONA

CERTIFICAZIONE UNICA 2024

Tra conferme e novità

Barbara Garbelli

Consulente del Lavoro in Pavia


Membro Centro Studi Nazionale ANCL

22 FEBBRAIO 2024



DI COSA DISCUTEREMO OGGI

- ◆ Perché la Certificazione Unica?
- ◆ Aspetti generali: termini, modalità di invio, soggetti obbligati e intermediari
- ◆ Le comunicazioni CT - CSO
- ◆ Le novità alla C.U. 2024
- ◆ Le sezioni della C.U. 2024 – peculiarità
- ◆ Il regime sanzionatorio



PERCHE' LA CERTIFICAZIONE UNICA?




Ordine Provinciale dei Consulenti del
Lavoro di Cremona

Perché la Certificazione Unica

La **Certificazione Unica** (o C.U.) è una certificazione dei **redditi da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo o da redditi diversi** corrisposti al contribuente nel periodo d'imposta di riferimento.

Introdotta come certificato unico dipendente (in acronimo **CUD**) dall'art. 4 del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, emanato ai sensi della Legge 23.8.1988, n. 400 in attuazione della previsione dell'art. 3, comma 136, della Legge 23.12.1996, n. 662.

A partire dal 2015 ha cambiato nome in Certificazione Unica e include anche redditi da lavoro autonomo o redditi diversi.



Perché la Certificazione Unica

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di **DUE** parti:



CERTIFICAZIONE UNICA

- Utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i **dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2023** nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
- Detta certificazione contiene i **dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi** di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2023 per il periodo d'imposta precedente.
- La **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata **entro il 16 marzo 2024**, presentando la Certificazione Unica 2024.

MODELLO 770

- Utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2023, **i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti**, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
- Deve essere inoltre **utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti**, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2023 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.
- Deve essere, infine, **utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi**.
- La **trasmissione telematica** deve essere effettuata **entro il 31 ottobre** (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).


Perché la Certificazione Unica



→ **Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 - Prot. n. 8253/2024**

La Certificazione Unica “CU 2024” attesta l’ammontare complessivo:

- a) dei redditi di lavoro dipendente**, equiparati ed assimilati, artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi artt. 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR** corrisposti nel periodo d’imposta 2023;
- c) delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari**, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- d) dei compensi erogati nel 2022 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi** di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- e) delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio** di cui all’art. 11 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413;



Perché la Certificazione Unica

→ **Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 - Prot. n. 8253/2024**

- f) dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a **contratti d'appalto** per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. 29 luglio 1973, n. 600;
- g) delle indennità corrisposte per la **cessazione di rapporti di agenzia**, per la **cessazione da funzioni notarili** e per la **cessazione dell'attività sportiva** quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lett. d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR);
- h) dei corrispettivi erogati per **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo** di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- i) **le relative ritenute di acconto operate;**
- j) **le detrazioni effettuate.**



La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Perché la Certificazione Unica



→ **Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 - Prot. n. 8253/2024**

Qualora il sostituto d'imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi elencati in precedenza erogati nell'anno 2023 prima dell'approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2024 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6-quater, del citato Decreto n. 322/1998 (16 marzo o 31 ottobre).



La Certificazione Unica 2024 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2024 fino all'approvazione di una nuova Certificazione.

In tal caso i riferimenti agli anni 2023 e 2024 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

Perché la Certificazione Unica

→ **Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 - Prot. n. 8253/2024**

Nel caso in cui la Certificazione attesti **soltanto**:

- redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- compensi erogati a seguito di locazioni brevi



→ **deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.**



Perché la Certificazione Unica

→ **Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 - Prot. n. 8253/2024**

Certificazioni relative ai contributi INPS

La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1978, n. 467, (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.




La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

Perché la Certificazione Unica

→ **Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 - Prot. n. 8253/2024**

L'adempimento, che oramai sostituisce in gran parte la Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta - c.d. Modello 770, è suddiviso in due moduli:

- la **CU ordinaria**, costituita da tutti gli elementi necessari a certificare i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi e i valori delle ritenute effettuate **da trasmettere all'Agenzia delle Entrate**;
- la **CU sintetica**, che riassume in gran parte i valori indicati nella CU ordinaria e che va **consegnata, a cura del sostituto d'imposta, al lavoratore dipendente o autonomo**.



Perché la Certificazione Unica



→ **Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 - Prot. n. 8253/2024**

- ❑ **Obbligo** ai soggetti incaricati della **trasmissione telematica** di **rilasciare al sostituto d'imposta la Certificazione Unica**.
- ❑ La trasmissione in via telematica delle certificazioni **contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (**31 ottobre**).
- ❑ **Non devono essere inviate** all'Agenzia delle Entrate **le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi** ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui al Provvedimento di "Approvazione dello schema di Certificazione degli utili corrisposti".

CERTIFICAZIONE UNICA 2023



DATI ANAGRAFICI

PER RELAZIONI AL SERVIZIO DI LAVORO, DATI DIMISSIONI E ALTRE SITUAZIONI D'INTERESSE

PER RELAZIONI AL SERVIZIO DI LAVORO, DATI DIMISSIONI E ALTRE SITUAZIONI D'INTERESSE

Cognome
MITSCHLAGERSCHE

Nome
WOLFA

Indirizzo
VIA S. ANTONIO

CAP
00187

Città
ROMA

Prov.
ROMA

Codice Fiscale
ROMA

ASPETTI GENERALI: TERMINI, MODALITÀ DI INVIO, SOGGETTI OBBLIGATI E INTERMEDIARI



Ordine Provinciale dei Consulenti del
Lavoro di Cremona

Termini di invio



TRASMISSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 16/03/2024

C.U. SINTETICA

Da consegnare al PERCEPIENTE

Entro il 16 marzo

o entro 12 gg. dalla richiesta in caso di cessazione rapporto

C.U. ORDINARIA

Da trasmettere all'AdE

Entro il 16 marzo

(per le sole CU per redditi esenti
o non utili
alla "precompilata"
entro il 31 ottobre)

Modalità di invio

All'Agenzia delle Entrate **esclusivamente per via telematica**, attraverso i servizi Entratel e Fisconline:

- **direttamente** dal sostituto d'imposta;
- **tramite un intermediario** abilitato ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.



La Certificazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione è data dalla ricevuta telematica di avvenuta ricezione dei dati.

Modalità di invio

Con l'invio telematico e la consegna della Certificazione Unica - ordinaria e sintetica - il sostituto d'imposta assolve all'obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dal comma 3-bis, art. 4, D.P.R. n. 322/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 952, Legge n. 208/2015.

Inoltre, si ricorda che è **facoltà** del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla stampare per i successivi adempimenti.



Modalità di invio

Ulteriori facoltà date ai sostituti d'imposta:

- suddividere il flusso telematico inviando, oltre il Frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati **separatamente** dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.



Modalità di invio

Gli **invii** possono essere:

- **ordinari;**
- **sostitutivi;**
- **di annullamento.**



Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere **rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.**

Intermediari e responsabilità

L'intermediario è tenuto a:

- **rilasciare** al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, **l'impegno**, datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, **precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta.**



La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel Frontespizio.

Intermediari e responsabilità

L'intermediario è altresì tenuto a:

- rilasciare al sostituto d'imposta, **entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione** i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento;
- **conservare copia delle comunicazioni trasmesse**, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 (5 anni), ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.




Soggetti obbligati alla C.U.

Sono tenuti all'invio telematico della CU 2024:



a. coloro che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi:

- degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 (redd. lavoro dipendente, assimilati, autonomo, provvigioni, corrispettivi condomini all'appaltatore, altri redditi corrisposti dallo Stato);
- dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988 (partecipazioni agli utili, opere ingegno e brevetti);
- dell'art. 21, comma 15, della Legge 27.12.1997, n. 449 (pignoramenti presso terzi);
- dell'art. 11, Legge 30.12.1991, n. 413 (procedure di esproprio);
- dell'art. 17 comma 1, lett. d), e), f), D.P.R. n. 917/1986 (cessazione rapporti agenzia, funzioni notarili e attività sportive);
- dell'art. 4, D.L. n. 50/2017 (locazioni brevi).



Soggetti obbligati alla C.U.



- b. coloro che nel 2023 hanno corrisposto **contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL**;
- c. soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), come, ad esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia;
- d. tutte le Amministrazioni **sostituti d'imposta** comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici, i soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Le operazioni straordinarie

→ Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

▪ Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

Si tratta delle ipotesi di:

- liquidazione;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa.



La C.U. 2024 verrà presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto.

!! Attenzione: Con specifico riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i suddetti soggetti trasmetteranno **un'unica certificazione per ciascun percipiente**, contenente:

- i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta;
- sezione "dati relativi ai conguagli": redditi erogati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore e indicazione del c.f. di questi ultimi nel punto 536.

Le operazioni straordinarie

→ Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

!! Attenzione: Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi che devono essere certificati.

Il curatore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente le quote di compensi imponibili:

- **punto 41:** erogate dal dichiarante prima dell'apertura della procedura concorsuale;
- **punto 42:** erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore (sia precedenti l'apertura della procedura, sia quelle in prededuzione).

FALLIMENTO

**E LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA**

Somme corrisposte prima
della data di fallimento

41

Somme corrisposte
dal curatore/commissario

42

Le operazioni straordinarie

→ Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

▪ Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

Nelle fattispecie di:

- fusioni anche per incorporazione;
- scissioni totali;
- scioglimento di società personale e prosecuzione in ditta individuale;
- cessione o conferimento da imprenditore individuale in società di persone o di capitali;
- trasferimento di competenza tra P.A.



Chi succede nei precedenti rapporti sarà tenuto alla compilazione della CU 2024, **comprensiva dei dati in cui il soggetto estinto ha operato.**

Mentre, in caso di più soggetti che succedano, ciascuno di essi sarà obbligato in solido alla trasmissione, posto che la stessa dovrà essere integralmente inviata da uno soltanto di questi.

Le operazioni straordinarie

→ Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

Redditi da lavoro dipendente o assimilato - Chi ha effettuato le operazioni di conguaglio?

Soggetto estinto?

Esempio:

- soggetto estintosi ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non può inviare la Comunicazione Unica 2024 a causa dell'avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l'estinzione;
- dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estintosi per effetto dell'operazione straordinaria intervenuta.

- Il dichiarante dovrà trasmettere **un'unica certificazione** per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione "Dati relativi al sostituto" presente sia nel Frontespizio della comunicazione che nelle singole Certificazioni e dovrà **riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 681** presente nella sezione "casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

Attenzione:
nelle annotazioni riportare il codice GI.

Le operazioni straordinarie

→ Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

Redditi da lavoro dipendente o assimilato - Chi ha effettuato le operazioni di conguaglio?

Soggetto tenuto all'invio della C.U. 2024?

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto all'invio della Certificazione Unica per ciascun percipiente, **il dichiarante** dovrà **riportare i risultati delle predette operazioni**, indicando nella sezione "Dati relativi al sostituto" presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni i propri dati anagrafici, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Attenzione:

Rapporto di lavoro cessato anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente il dipendente riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d'imposta) dal sostituto subentrante:

→ **quest'ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente.**

Le operazioni straordinarie

→ Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

Redditi da lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi (non si effettua conguaglio)

- Per le **certificazioni rilasciate dal soggetto estinto**, il sostituto d'imposta dichiarante provvederà ad indicare nella sezione "Dati relativi al sostituto", presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni, i propri dati anagrafici e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 71 presente nella sezione "casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
- Per le certificazioni **rilasciate dal dichiarante**, questi, avrà cura di indicare esclusivamente i propri dati anagrafici.
- Nel caso in cui la certificazione **non sia stata rilasciata dal soggetto estinto**, ma vi abbia provveduto il soggetto che prosegue l'attività, quest'ultimo deve indicare i propri dati anagrafici, evidenziando, altresì, nei punti da 52 a 62 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Le operazioni straordinarie

→ Operazioni straordinarie che NON determinano l'estinzione del soggetto

Al verificarsi di tale fattispecie, gli obblighi dichiarativi faranno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

In particolare, nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente (anche in caso di cessione di contratto ex art. 1406 c.c.)

1. il sostituto cedente sarà tenuto all'invio della certificazione indicando:

- i dati di lavoro dipendente;
- le retribuzioni erogate fino alla cessione, barrando il punto 682.

Attenzione: il sostituto cedente, non effettuando le operazioni di conguaglio, non dovrà compilare i punti 22, 27 e 29 relativi rispettivamente all'addizionale regionale all'Irpef, al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef e all'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef ma sarà tenuto a compilare i predetti punti solo per indicare le trattenute effettuate a seguito di precedenti rapporti di lavoro cessati sempre con il medesimo lavoratore, per i quali sono state effettuate le operazioni di conguaglio

Le operazioni straordinarie

→ Operazioni straordinarie che NON determinano l'estinzione del soggetto

Al verificarsi di tale fattispecie, gli obblighi dichiarativi faranno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

In particolare, nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente (anche in caso di cessione di contratto ex art. 1406 c.c.)

2. il sostituto subentrante emetterà una comunicazione contenente:

- tutti i redditi percepiti dai dipendenti acquisiti;
- le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto nei punti da 531 a 566.

Le operazioni straordinarie



→ Successioni mortis causa

Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede

- La CU 2024 dovrà essere **presentata da uno degli eredi** in nome e per conto del deceduto, relativamente all'anno in cui il deceduto ha operato, indicando:
 - i dati del sostituto deceduto nella Sezione “Dati relativi al sostituto” sia nel Frontespizio che nelle singole Certificazioni;
 - nella Sezione “Dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione” i dati dell'erede che la sottoscrive.

Con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede

- Nel caso di successione avvenuta nel 2023 o nel 2024 prima della presentazione della CU 2024, **l'erede sarà tenuto alla sua presentazione anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto e estinto.**
- Con riguardo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati si dovrà considerare il **momento di effettuazione del conguaglio** (vedi operazioni straordinarie).

Chi firma?

La Comunicazione deve essere sottoscritta dal **dichiarante** o da chi ne ha la **rappresentanza legale, negoziale o di fatto**.




Nelle ipotesi di liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa, la Comunicazione Unica 2024 deve essere:

- presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto (nel frontespizio della Comunicazione, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nelle certificazioni intestate ai percipienti, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale;
- il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la Comunicazione Unica 2024, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione”.





LE COMUNICAZIONI CT - CSO



Ordine Provinciale dei Consulenti del
Lavoro di Cremona

La comunicazione CT

CERTIFICAZIONE UNICA 2023



QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale <input type="text"/>
	Numero di cellulare <input type="text"/> Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>
SEZIONE A Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto	Si richiede che i dati dei mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata <input type="checkbox"/> UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE <input type="checkbox"/> UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL Codice sede Entratel <input type="text"/>
SEZIONE B Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario Codice fiscale dell'intermediario incaricato <input type="text"/> Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato <input type="text"/> Numero di cellulare dell'intermediario incaricato <input type="text"/> Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato <input type="text"/> alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. FIRMA DEL SOSTITUTO <input type="text"/>

Il quadro CT deve essere predisposto e compilato al fine di poter predisporre il **passaggio**, tra Agenzia e sostituto d'imposta, **delle risultanze contabili scaturenti dall'assistenza fiscale resa tramite il modello 730.**

Con tale quadro i sostituti d'imposta sono tenuti a comunicare **l'utenza telematica** ovvero **l'intermediario** presso il quale l'Agenzia deve inviare i Mod. 730-4, utilizzando il modello appositamente predisposto.

La comunicazione CT



Deve essere inviata, **unitamente alle CU ordinarie**, entro il 16 marzo di ogni anno dai sostituti d'imposta che:

- non hanno mai presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- sono nati come sostituti d'imposta nel 2023;
- hanno iniziato l'attività con dipendenti / collaboratori nel 2023.



La comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

La comunicazione CT

SEZIONE B Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato		
	Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario incaricato 1	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato 2
	Numero di cellulare dell'intermediario incaricato 3	Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato 4	
	alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.		
	FIRMA DEL SOSTITUTO		

I sostituti d'imposta possono richiedere che i Modelli 730-4 dei propri dipendenti, pensionati o titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario abilitato prescelto.

Si dovranno compilare i seguenti campi:

- 1 - Codice fiscale dell'intermediario incaricato, delegato per la ricezione dei Mod. 730-4;**
- 2 - Codice sede Entratel dell'intermediario;**
- 3 - Numero di cellulare dell'intermediario;**
- 4 - Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario;**
- 5 - Firma del sostituto.**

La comunicazione CSO



agenzia entrate

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale Protocollo modello 770 Semplificato presentato lo scorso anno Modello 770 Semplificato dello scorso anno non presentato Numero di callulare Indirizzo di posta elettronica
COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA	Protocollo precedente comunicazione da sostituire
QUADRO A Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto	SEZIONE I - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline SEZIONE II - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata Codice sede Entratel
QUADRO B Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato Codice fiscale dell'intermediario incaricato Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato Numero di callulare dell'intermediario incaricato Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato
REVOCA DELLA COMUNICAZIONE	Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione sia revocata a seguito di cessazione dell'attività Partita IVA del sostituto cessata
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	FIRMA DEL SOSTITUTO
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario Data dell'impegno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
DELEGA	DELEGA DEL SOSTITUTO Il sottoscritto sostituto d'imposta codice fiscale delega l'intermediario codice fiscale alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. FIRMA DEL SOSTITUTO

SOGGETTI OBBLIGATI

Il modello è utilizzato dai sostituti d'imposta che:

- non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT, quali, ad esempio, i sostituti d'imposta non tenuti alla presentazione delle Certificazioni Uniche;
- intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica.

ESCLUSI: I sostituti di imposta che non devono variare le informazioni già trasmesse o che sono obbligati alla trasmissione della comunicazione CT.

La comunicazione CSO



TERMINI

Entro i termini di scadenza di presentazione del Mod. 730 (inserire i dati protocollo trasmissione precedente Mod. 770 e prec. CT/CSO).

E' sempre possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti, salvo nel periodo di trasmissione delle CU in cui è sospesa la trasmissione della comunicazione CSO.

→ La sospensione inizia il 1 FEBBRAIO e termina il 7 APRILE.



il Mod. CSO deve essere presentato anche in caso di cambio intermediario.

La comunicazione CSO



→ Modello CSO presentato per la prima volta:

- produce effetti normalmente il giorno successivo a quello di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa;
- con riferimento ai risultati contabili per i quali non risulti già fornita al soggetto che ha prestato l'assistenza la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione, al sostituto d'imposta o al suo delegato, dei risultati contabili.

NB: Nel modello di comunicazione è richiesta, tra l'altro, l'indicazione del numero di protocollo del modello 770 presentato dal sostituto d'imposta nell'anno precedente a quello di inoltro della comunicazione CSO.

La comunicazione CSO

→ Modello CSO per la variazione dei seguenti dati:

- modifica della **sede telematica** propria o dell'intermediario già scelto;
- modifica **dell'intermediario con altro intermediario**;
- modifica **dell'utenza telematica** da Fisconline a Entratel;
- modifica **dell'intermediario con il sostituto stesso o viceversa**.



In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello CSO, è richiesta l'indicazione del numero di protocollo, composto di 23 cifre, che è stato attribuito all'ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d'imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare.

Diversamente, se si intendono variare i dati già trasmessi con il quadro CT è necessario indicare il numero di protocollo telematico dell'ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale "999999").

→ La comunicazione CSO di variazione produce effetti normalmente il giorno successivo a quello di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa.



LE NOVITA' DEL 2024



Ordine Provinciale dei Consulenti del
Lavoro di Cremona

Panoramica sulle novità

NOVITÀ
2022

FRONTESPIZIO:

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

→ Casi particolari

Nei casi di **sostituzione e/o annullamento** di una **CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto:**

- barrare la nuova casella “Casi particolari”;
- riportare nella casella “Codice fiscale” il codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario;
- non compilare la casella “Codice carica”;
- riportare obbligatoriamente nella casella “Codice fiscale società o ente dichiarante” il codice fiscale del nuovo sostituto;
- riportare nelle caselle “Cognome” e “Nome” i dati anagrafici del nuovo rappresentante firmata.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Casi particolari



Attenzione: nella precedente sezione “Dati relativi al sostituto” devono essere indicati i dati relativi al sostituto estinto.

Panoramica sulle novità

DATI ANAGRAFICI			
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA			
Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3	
Comune 4	Prov. 5	Cap 6	Indirizzo 7
Telefono, fax 8 prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica 9	Codice attività 10	Codice sede 11
Codice fiscale sostituto subentrante 12			

NOVITÀ
2022

CERTIFICAZIONE REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO CODICE FISCALE SOSTITUTO SUBENTRANTE

→ Punto 12:

Da compilare **nei casi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata**, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto, riportando nella casella “Codice fiscale sostituto subentrante”, **il codice fiscale del sostituto che ha effettuato la sostituzione e/o l’annullamento.**

Panoramica sulle novità

DETRAZIONI E CREDITI			
361 Imposta lorda	362 Detrazioni per carichi di famiglia	367 Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	
369 Totale detrazioni per oneri	370 Detrazioni per canoni di locazione	371 Credito riconosciuto per canoni di locazione	372 Credito non riconosciuto per canoni di locazione
373 Credito per canoni di locazione recuperato	374 Totale detrazioni	375 Imposta netta	376 Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
377 Codice stato estero	378 Anno di percezione reddito estero	379 Reddito prodotto all'estero	380 Imposta estera definitiva

361 - Imposta lorda: imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, della certificazione

363 – 366 : Eliminati campi per famiglie numerose

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico, l'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l'effetto che:

- **cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;**
- **è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.**

Panoramica sulle novità

ALTRI DATI

REDDITO FRONTALIERI			Numero giorni marittimi	Altri redditi	Periodo di pensione
Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato	Pensione orfani non campione d'Italia			
455	456	457	458	459	461

REDDITI ESENTI				BONUS E STOCK OPTION		
codice	ammontare	codice	ammontare	anno	eccedenza	ritenute
462	463	464	465	466	467	468

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente	Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari
469	470	471	472	473

EROGAZIONI IN NATURA		Bonus carburanti	Somme restituite al netto della ritenuta subita	Indennità di disoccupazione NASPI	Trattamento integrativo speciale erogato
Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico				
474	475	476	477	478	479

474 - Va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare per i quali l'art. 51, comma 3 del Tuir ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 258,23. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un'erogazione in natura di cui all'art. 51, comma 3 del Tuir, in sostituzione del premio di risultato l'intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.

!!! ATTENZIONE: Nell'ipotesi in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi il valore di cui all'art. 51, comma 3 del Tuir, l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

475 - Riportare la quota di erogazione in natura comunque erogata indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 3.000. **Nella ipotesi in cui tali erogazioni superino il valore di euro 3.000, l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.** Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un'erogazione di fringe benefit di cui all'art. 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, in sostituzione del premio di risultato l'intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.

Panoramica sulle novità

ALTRI DATI

REDDITO FRONTALIERI			Numero giorni marittimi		Altri redditi		Periodo di pensione	
Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato	Pensione orfani non campione d'Italia	458		459		461	
455	456	457						
REDDITI ESENTI				BONUS E STOCK OPTION				
codice	ammontare	codice	ammontare	anno	eccedenza	ritenute		
462	463	464	465	466	467	468		
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio		Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente		Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	
469		470		471		472	473	
EROGAZIONI IN NATURA				Somme ritenute al netto della ritenuta subita		Indennità di disoccupazione NASP		Trattamento integrativo speciale erogato
Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico		Bonus carburanti		478		479	
474	475		476		477		478	

476 - Il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 ha previsto anche per il periodo d'imposta 2023 la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme relative ai **buoni carburante** o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti. Si precisa che dette somme non concorrono alla formazione del reddito nel limite di **euro 200**. **Qualora l'importo del bonus carburante sia superiore al predetto limite, l'intero importo sarà assoggettato a tassazione ordinaria**, in base a quanto previsto all'art. 51, comma 3 del Tuir. **Dette somme relative ai buoni carburante vanno indicate nel punto.**

Nel caso in cui venga effettuata un'erogazione di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato, l'intero importo del buono deve essere riportato nel presente punto. Il sostituto d'imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, verifica l'eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, tenendo conto dell'esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell'ambito di altri rapporti di lavoro.

479 - L'art. 39-bis del decreto legge n. 48, del 4 maggio 2023, ha previsto un **trattamento integrativo speciale, per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.**

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d'imposta 2022 stiano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. **Indicare l'importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore (IN F24 COMPENSAZIONE COD. TRIB. 1702 – Risol. AdE 09/08/2023 – n. 51/E)**

Panoramica sulle novità

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO IN FORZA
DI CONTRATTI COLLETTIVI
AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
di cui Bonus carburante					
583					



580 - Benefit costituito da erogazioni in natura di cui all' **art. 51, comma 3 del Tuir**. Tale importo è già indicato nei punti 573.

581 - Importo dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l'art. 40 del decreto-legge n. 48 del 2023 ha previsto, relativamente al periodo d'imposta 2023 la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei **fringe benefit se di importo uguale o inferiore a 3.000 euro**. Si precisa che nel novero dei fringe benefit sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori con figli a carico per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Tale importo dovrebbe essere già indicato nei punti 573 (le istruzioni non lo chiariscono).

Panoramica sulle novità

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO IN FORZA
DI CONTRATTI COLLETTIVI
AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
di cui Bonus carburante					
583					

583 - Qualora il benefit sia costituito da buoni carburante di cui al **decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5** riportare l'importo di tali erogazioni.

Attenzione:

- tale importo è già indicato nei punti 573.
- nella ipotesi in cui il buono carburante sia superiore a 200 euro l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Panoramica sulle novità

SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA				
Reddito settore turistico	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Mance assoggettate ad imposta ordinaria
651	652	653	654	655
MANCE EROGATE DA ALTRI SOGGETTI				
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Codice fiscale		
656	657	658		
Reddito settore turistico	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Mance assoggettate ad imposta ordinaria
659	660	661	662	663

I commi da 58 a 62 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, hanno introdotto la **tassazione sostitutiva** in relazione alle **somme elargite dai clienti** – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato. Tali somme costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l'aliquota del cinque per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il **nuovo regime di tassazione** in esame si applica alle **mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, **che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000.**

651 – Reddito lavoro dipendente settore turistico anno precedente (comprese le mance)

652 – Mance assoggettate a imposta sostitutiva (max 25% del reddito 651; l'eccedenza a tassazione ordinaria)

653 – imposta sostitutiva 5% su 652 – cod. trib. 1067 (Ris. AdE n. 16/E del 17 marzo 2023)

Panoramica sulle novità

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE				Mesi a carico		% Detrazione 100% affidamento figli		N. mesi detrazioni per figli da 21 anni o più	
Relazione di parentela											
1	C ¹	Coniuge									
2	FI	Primo figlio		D ³							
3	F	A ²		D							
4	F	A		D							
5	F	A		D							
6	F	A		D							
7	F	A		D							
8	F	A		D							
9	F	A		D							

BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 FI = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

L'indicazione dei dati è richiesta **anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico** di cui all'art. 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.

Per i **figli disabili di età pari o superiore a 21 anni** le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito.

Righi da 1 a 9 – indicare:

- il grado di parentela (barrando “C” per coniuge, “FI” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio con disabilità);
- il codice fiscale
- il numero dei mesi a carico
- la percentuale di detrazione spettante
- l'ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%
- numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età uguale o superiori a 21 anni (in base all'attuale formulazione dell'art. 12 del Tuir).

!! Attenzione: per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico. Si ricorda che l'inserimento nel prospetto di tutti i dati relativi ai figli fiscalmente a carico (anche se minori di 21 anni) consentirà, inoltre, di riportare nella dichiarazione precompilata le detrazioni riferite alle spese sostenute per i figli a carico.

Panoramica sulle novità

Con riferimento alle **detrazioni d'imposta per carichi di famiglia**, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2019 entrano definitivamente a regime le disposizioni dei commi 252 e 253 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Finanziaria 2018) che modificando le previsioni di cui all'art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle Imposte sui redditi) elevano a **4.000 euro** il limite reddituale quale soglia massima affinché **i figli di età non superiore a 24 anni** possano essere dichiarati fiscalmente a carico.

Diversamente, **per i figli di età superiore ai 24 anni**, il limite perché gli stessi siano considerati a carico ammonta a **2.840,51 euro**.

CAMPI DA 1 a 9

- Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, si dovrà indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C";
- se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio 2 distinti righi, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge;
- nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dovrà specificare se si è usufruito della detrazione del 100% per figli a carico.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		CODICE FISCALE		Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazioni per figli da 21 anni o più
1	C ¹	Coniuge		4		5			
2	F1	Primo figlio		D ³			7	8	10
3	F	A ²	D						
4	F	A	D						
5	F	A	D						
6	F	A	D						
7	F	A	D						
8	F	A	D						
9	F	A	D						

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

Panoramica sulle novità

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO			CODICE FISCALE											
Relazione di parentela							Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi deduzioni per figli da 21 anni o più				
1	<input checked="" type="checkbox"/>	C	Coniuge		4 AAABBB00X00Y999W				5					
2	<input checked="" type="checkbox"/>	F1	Primo figlio		D	3	4 CCCDDD00X00Y999W				5 12	7 50	8	10 12
3	<input checked="" type="checkbox"/>	F	A		2	D	4 CCCEEE00X00Y999W				5 12	7 50		
4	<input type="checkbox"/>	F	A			D								
5	<input type="checkbox"/>	F	A			D								
6	<input type="checkbox"/>	F	A			D								
7	<input type="checkbox"/>	F	A			D								
8	<input type="checkbox"/>	F	A			D								
9	<input type="checkbox"/>	F	A			D								

BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO

Si consideri il caso di un contribuente con due figli a carico:

- un figlio nato a febbraio 2001 che ha più di 21 anni per tutto il 2023 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per tutto l'anno al 50%;
- un altro figlio nato a gennaio 2020 che compie tre anni a gennaio 2023 e per cui non ha diritto alla detrazione per figli a carico per tutto il 2023

Il prospetto sarà così compilato:

- nel **primo rigo** (coniuge): - barrare la casella "C"; - inserire il codice fiscale nel punto 4
- nel **secondo rigo**: - barrare la casella "F1"; - inserire il codice fiscale nel punto 4; - riportare "12" nel punto 5; - riportare "50" nel punto 7; - riportare "12" nel punto 10
- nel **terzo rigo**: - barrare la casella "F"; - inserire il codice fiscale nel punto 4; - riportare "12" nel punto 5; - riportare "50" nel punto 7

Panoramica sulle novità

→ Indicazione dei figli a carico anche senza godimento delle detrazioni:

FONTE – PROVVEDIMENTO	ADEMPIMENTO
Risoluzione AdE del 3 Ottobre 2023, n. 55/E	Si , l'esposizione dei dati è sempre obbligatoria.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro	Dubbi e possibilità per l'AdE di recuperare i dati presso altri Enti
Successivo Comunicato AdE 27/10/2023	Si , <u>consigliato</u> ma solo in casi specifici: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1156 1028 3102 1240">• il lavoratore, in fase di conguaglio fiscale, chiede al sostituto di imposta il riconoscimento di una detrazione per le spese sostenute per conto del figlio;<li data-bbox="1156 1320 2985 1455">• la Regione riconosce delle agevolazioni sulle addizionali in presenza di figli a carico;<li data-bbox="1156 1536 3212 1744">• si rende necessario il riconoscimento dell'esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico (valore per il 2023: 3.000 euro).

Panoramica sulle novità

SEZIONE 3-TER
INPS GESTIONE
SEPARATA MAGISTRATI
ONORARI CONFERMATI
NON ESCLUSIVISTI


Compensi totali magistrati onorari confermati non esclusivisti	63	Imponibile contributivo	64	Imponibile IVS	65	Contributi totali dovuti	66	Contributi a carico del magistrato onorario	67
Contributi versati	68	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens		Iscritto Cassa Forense		Tipo rapporto			
Codice fiscale Amministrazione versante	73	Tutti	69	Tutti con l'esclusione di	70			72	
		T		G F M A M G L A S O N D					

- ❑ La sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti nell'anno 2023 ai magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 **che esercitano le funzioni in via non esclusiva e obbligati all'iscrizione presso la Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 come previsto dall' articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75/2023.
- ❑ Alla medesima Gestione sono iscritti i **magistrati onorari del contingente a esaurimento** confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 **che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.**
- ❑ Sono interessati i compensi di cui **all'art. 50, comma 1, lett. f)** del DpR 917/1986.

Art. 50, c. 1, lett. f):

- *le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.*

Panoramica sulle novità



L'articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto che ricorrendone i presupposti, **l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

All'art. 36 i commi 6 e 6-ter prevedono una tassazione particolare prevista rispettivamente nell'area del dilettantismo e nell'area del professionismo. In particolare:

- **comma 6** prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo di 15.000 euro annui;
- **comma 6-ter** prevede che al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di euro 15.000.

!!! ATTENZIONE: sia per il comma 6 che per il comma 6 ter l'importo di 15.000 euro costituisce una franchigia, pertanto, solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Panoramica sulle novità

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
	781	782	783	784	785	786



781 e 784 - indicare l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, **comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.**

782 e 785 - indicare l'importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.

783 e 786 - indicare i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche (amministrativo- gestionale ?)

Panoramica sulle novità

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati	Imponibile contributivo	Imponibile IVS	Contributi dovuti	Contributi a carico del parasubordinato	
53	54	55	56	57	
Contributi versati	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens			Tipo rapporto	
58	Tutti	Tutti con l'esclusione di		Altro tipo rapporto	
	59	60		61	62
	T	G F M A M G L A S O N D			



Sezione riservata alla certificazione dei **compensi corrisposti dal 1 luglio 2023:**

- agli **sportivi dilettantistici** di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8 quinquies, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi disciplinati dall'art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR e/o dall'art. 67 comma 1 lett. l), compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
- ai soggetti di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 36/2021, che hanno instaurato un contratto di **collaborazione coordinata e continuativa** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del c.p.c., avente ad oggetto l'attività di **carattere amministrativo-gestionale** resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Esclusi dalla sezione:

- coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
- coloro che forniscono attività di carattere amministrativo gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Panoramica sulle novità

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati 53	Imponibile contributivo 54	Imponibile IVS 55	Contributi dovuti 56	Contributi a carico del parasubordinato 57
Contributi versati 58	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens			
	Tutti 59 T	Tutti con l'esclusione di 60 G F M A M G L A S O N D		
		Tipo rapporto 61	Altro tipo rapporto 62	



Nel **punto 61 - Tipo Rapporto** - e **punto 62 - Altro tipo rapporto** - occorre indicare il codice "tipo rapporto" così come previsto:

D1	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.
D2	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport.
D3	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.
D4	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE D.Lgs. 36/2021 art. 37 – rapporti amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.
D5	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE di carattere amministrativo gestionale, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – D.Lgs. 36/2021 art. 37, aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport.
D6	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE di carattere amministrativo gestionale, assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – D.Lgs. 36/2021 art. 37 – riforma dello sport.
D7	LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA' RETRIBUITA - D.lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 – riforma sport.

ATTENZIONE: il **campo 62** è valorizzato nel caso in cui il **soggetto non è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria per cui l'aliquota applicata è quella maggiore per la quale sono dovuti anche i contributi minori.**

Ne consegue che i "Tipo rapporto" interessati sono D1 e D4.

Panoramica sulle novità

→ C.U. LAVORATORI AUTONOMI – SPORTIVI



Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato:

N1 – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e **compensi erogati fino al 30 giugno 2023**:

- nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

N2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di **contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa**, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir)

N3 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di **contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa**, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	
TIPOLOGIA REDDITUALE	
DATI FISCALI	
Causale	
Anno	Anticipazione
2	3
Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
4	5
Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile
7	8
Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute a titolo d'acconto
10	9
Adizionale regionale a titolo d'imposta	Ritenute sospese
13	11
Adizionale regionale sospesa	Adizionale regionale a titolo d'acconto
14	12
Adizionale comunale a titolo d'imposta	Adizionale comunale a titolo d'acconto
16	15
Adizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti
17	18
Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate
19	20
Somme restituite al netto della ritenuta subita	Ritenute rimborsate
22	21

Panoramica sulle novità

→ C.U. LAVORATORI AUTONOMI – SPORTIVI

PUNTO 4 - va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta.

Se punto 1 = N1 → ricomprese anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7.

Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 10.000,00.

Se punto 1 = N3 → ricomprese anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 15.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7.

Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 15.000,00.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale			
TIPOLOGIA REDDITUALE	1			
DATI FISCALI	Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
	2	3	4	5
	Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
	6	7	8	9
		Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto
		10	11	12
		Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto
		13	14	15
		Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti
		16	17	18
		Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate
		19	20	21
		Somme restituite al netto della ritenuta subita		
		22		

Panoramica sulle novità

1/1/23 – 30/6/2023

Compenso sportivo

- 10.000 € compenso art. 67, c. 1, lett. m)



EXAMPLE

1/7/23 – 31/12/2024

Co.co.co. Sportiva (contratto TD scad. 31/03/25)

- 10.000 € compenso art. 28 e art. 35, c. 8 D.Lgs 36/2021



CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale	
TIPOLOGIA REDDITUALE		N1	
DATI FISCALI		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	
2	3	4 10.000	5
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
6 22	7 10.000	8	9
Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto	
10	11	12	
Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto	
13	14	15	
Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti	
16	17	18	
Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate	
19	20	21	
Somme restituite al netto della ritenuta subita			
22			

REDDITI LAVORO SPORTIVO

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
1781	1782	1783	1784 10.000	1785	1786

Sommando 10.000 autonomi (N1) si supera la franchigia di 15.000 → 5.000 al punto 2 della Cu

SEZIONE 3-BIS INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati	Imponibile contributivo	Imponibile IVS	Contributi dovuti	Contributi a carico del parasubordinato
153 10.000	154 5.000	155 2.500	156 726,50	157 242,17
(25% su 2.500. + 2,03% su 5.000 = 726,50)				
Contributi versati	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens		Tipo rapporto	Altro tipo rapporto
158 726,50	Tutti	Tutti con l'esclusione di	161 D1	162 D2
	159 T	160 X X X X X X L A S O N D		

→ C.U. LAVORATORI SPORTIVI

Panoramica sulle novità

→ C.U. LAVORATORI AUTONOMI - Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (art. 3)

Dal 2024 (CU 2025), abrogato l'obbligo di rilascio della certificazione unica per i compensi erogati a soggetti:

- ai **minimi e forfettari** di cui alla Legge 190/2014
- al **regime di vantaggio dell'imprenditoria giovanile** di cui al DI 98/2011 (definitivamente abrogato, ma anche applicato da chi già se ne avvaleva prima della abrogazione).

L'esonero trova ragione nella circostanza che, **a decorrere dal 1° gennaio 2024 (dal periodo d'imposta 2024 e non anno solare 2024)**, in ottemperanza all'articolo 18 del DI 36/2022, **tutti i contribuenti forfettari e minimi sono obbligati alla emissione della fattura in formato elettronico** consentendo, così, all'amministrazione finanziaria di avere una informazione sui dati reddituali.



ATTENZIONE: entro il prossimo 16 marzo (che può essere differito al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata) dovranno essere emesse le Cu relative ai compensi erogati nel 2023 (anno in cui l'obbligo di fatturazione elettronica riguardava solo alcuni forfettari).

Panoramica sulle novità



Certificazione redditi - Locazioni brevi

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Il regime fiscale agevolato delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

La sezione è stata ampiamente rivisitata e in particolare sono stati inseriti i punti da 14 a 18 nei quali è necessario fornire i dati catastali dell'immobile locato

!! Attenzione: l'indicazione di tali dati è facoltativa

**NOVITÀ
2022**

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI									
N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento					
1	2	3	4	5					
6		Comune			Provincia (sigla)		Codice comune		
7		Indirizzo			N. civico		Scala	Interno	
8		9	10	11	12	13	19		
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Sez. Urb./Comune Cat.	Foglio	Particella	Subalterno	Importo corrispettivo			
14		15	16	17	18	19			
Ritenuta operata		Locatore non proprietario	21						
20		21	21						

CERTIFICAZIONE UNICA 2023



DATI ANAGRAFICI

PER RELAZIONE
AL SERVIZIO DI LAVORO,
DATI DIMENSIONALI
E ALTRO RILEVANTE
D'INTERESSE

PER RELAZIONE
AL SERVIZIO DI LAVORO,
DATI DIMENSIONALI
E ALTRO RILEVANTE
D'INTERESSE

Cognome

SPINICCHIAZZI

Nome

WILMA

Indirizzo

DE BIANCHI

Categoria

REGOLAMENTI CIVILI

Sex

M

23

12

1995

Comune

ROMA

Categoria

ROMA

LE SEZIONI DELLA C.U. 2024 - PECULIARITÀ



Ordine Provinciale dei Consulenti del
Lavoro di Cremona

Frontespizio



Tipo di comunicazione

- **Annullamento**: nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, **prima della scadenza del termine di presentazione**, annullare una Certificazione già presentata.
- **Sostituzione**: nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, **prima della scadenza del termine di presentazione**, sostituire una Certificazione già presentata.
- **Eventi eccezionali**: da compilare in caso di sospensione del termine di presentazione della Certificazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali:
 - **1** – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
 - **99** – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Frontespizio

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale	<input type="text"/>	Codice carica	<input type="checkbox"/>	Codice fiscale società o ente dichiarante	<input type="text"/>
	Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>		
Casi particolari	<input type="checkbox"/>					
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni	<input type="text"/>	Quadro CT	<input type="checkbox"/>	FIRMA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato	<input type="text"/>				
	Riservato all'incaricato	<input type="checkbox"/>				
Impegno a presentare in via telematica la comunicazione						
Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INCARICATO		

▪ Dati relativi al rappresentante firmatario

Codice carica: il soggetto che invia deve avere cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita. Esempio:

- **1** = Rappresentante Legale
- **3** = Curatore fallimentare
- **7** = Erede

▪ Firma comunicazione

Quadro CT: barrare la casella “Quadro CT” nel caso in cui nel flusso sono inviate anche le informazioni necessarie per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

▪ Impegno alla presentazione telematica


Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione:

- **1** se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto;
- **2** se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.



Testata certificazione

Categorie particolari	Eventi eccezionali	Casi di esclusione dalla precompilata	Stato estero
8	9	10	11



▪ Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

8 - codice della **categoria particolare** di cui alla tabella G - Appendice istruzioni.

9 - **utilizzare uno dei codici come da Frontespizio.**

10 - riportare uno dei seguenti codici:

- **1** nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all'art. 50 comma 1, lett. b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);
- **2** nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle annotazioni.

11 - riportare codice **Stato Estero** in cui **docenti, ricercatori e impatriati**, erano residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. Tale informazione deve essere riportata nel punto 11 (vedi tabella H Appendice istruzioni).

Testata certificazione

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2023			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
20	21	22	23

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2024			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
24	25	26	27

DOMICILIO FISCALE

20-23: domicilio fiscale al 1° gennaio 2023.

24-27: domicilio fiscale al 1° gennaio 2024 solo se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2023.

!! Attenzione: se il Comune in cui si ha il domicilio è stato istituito per **fusione** e se tale Comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre **compilare** anche la casella "**Fusione comuni**" punti 23/27 indicando l'apposito "*Codice identificativo territorio*" riportato nella tabella denominata "*Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato aliquote dell'addizionale comunale differenziate*" presente in Appendice del Modello 730/2024.

Nel caso di **compensi erogati ai lavoratori autonomi**, la sezione relativa al domicilio fiscale deve essere **compilata** nella sola **ipotesi** di indicazione del **codice "N"** nel punto 1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo.

Dati fiscali, ritenute e detrazioni

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato 1	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato 2	Redditi di pensione 3	Altri redditi assimilati 4
NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO	
Assegni periodici corrisposti dal coniuge 5	Lavoro dipendente 6	Pensione 7	
		Data di inizio 8 giorno mese anno	Data di cessazione 9 giorno mese anno
			In forza al 31/12 10
			Periodi particolari 11

1 e 2 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato: sono indicati i redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR, **al netto** degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito, derivanti rispettivamente da rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato (compresi i compensi corrisposti a soci di cooperativa artigiana).

!! Attenzione: compilazione Sez. **“Classificazione di particolari tipologie reddituali”** - da **741** a **746** in particolare campo **741/743/745** codice **“2”**

PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI		Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
		741		743		745	
		742		744		746	

Dati fiscali, ritenute e detrazioni

NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO							
Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio		Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari			
8	7	g giorno	mess	anno	g giorno	mess	anno	10	11

- 6 - Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - Lavoro dipendente:** numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR;
- 7 - Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - Pensione:** il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR;
- 8 - Data inizio rapporto:** data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto;
- 9 - Data di cessazione:** la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 10 - In forza al 31/12:** barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2023 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 9 compilato);
- 11 - Periodi particolari:** barrare nell'ipotesi in cui nel corso del periodo d'imposta si siano susseguiti più rapporti di lavoro in capo allo stesso sostituto ovvero a sostituti diversi, qualora nel periodo di lavoro siano presenti giorni per i quali non sono state riconosciute detrazioni. Le istruzioni alla compilazione prevedono l'indicazione dei seguenti codici:
- 1** nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d'imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell'anno. In tal caso nel punto 8 deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro congruato;
 - 2** se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni (ad es. periodo di aspettativa non retribuita);
 - 3** nel caso in cui la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste le detrazioni (ad es. compensi erogati a sostegno del reddito assoggettati a tassazione ordinaria);
 - 4** nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro.

Dati fiscali, ritenute e detrazioni

RITENUTE				
Ritenute Irpef 21	Addizionale regionale all'Irpef 22	Addizionale regionale 2022 trattenuta nel 2023 23	Addizionale regionale 2023 rapporti cessati 24	
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF				
Saldo 2022 25	Acconto 2023 26	Saldo 2023 27	Rapporti cessati 2023 28	Acconto 2024 29
Ritenute Irpef sospese 30	Addizionale regionale all'Irpef sospesa 31	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2023 32		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA				
Acconto 2023 33	Saldo 2023 34	su trattenute 2023 a saldo 35	su trattenute 2023 in acconto 36	

- 21 - Ritenute IRPEF:** totale delle ritenute d'acconto al netto delle detrazioni e del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo (376), comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 30 (= 375);
- 22 - Addizionale regionale all'IRPEF:** l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta per l'anno e versata nell'anno successivo;
- 23 - Addizionale regionale 2022 e trattenuta nel 2023:** l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF 2022 trattenuta nel 2023 dal sostituto;
- 24 - Addizionale regionale 2023 rapporti cessati:** l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF 2023 trattenuta nel 2023 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2023 già indicato nel precedente punto 22;
- Da **25 a 29 - Addizionali Comunali:** stesso criterio Add. Reg. + Acconto 2024.

Assistenza fiscale

ASSISTENZA FISCALE
730/2023
DICHIARANTE

Esito		Assistenza fiscale diretta		Presenza 730/4 integrativo		Presenza 730/4 rettificativo					
51		52		54		55					
SALDO IRPEF 2022											
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato					
61		62		63		64					
ADDIZIONALE REGIONALE 2022											
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Regione			
71		72		73		74		75			
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2022											
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Comune			
81		82		83		84		85			
SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2022											
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato					
91		92		93		94					
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO				ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA							
Trattenuto		non trattenuto		Trattenuto		non trattenuto					
101		102		111		112					
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	121	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	122	Richiesta di minor acconto	123	Acconto addizionale comunale all'Irpef	124	Codice Comune	125	Prima rata di acconto cedolare secca	126
Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	127	Richiesta di minor acconto	128	Acconti Irpef sospesi	131	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	132	Acconti cedolare secca sospesi	133		
INTERESSI PER RATEAZIONE											
Erario		Regione			Comune						
141		142		143							
INTERESSI PER INCAPENZA/RETTIFICA											
Erario		Regione			Comune						
151		152		153							

51. Esito: indicazione del motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato, mediante i codici: **A, B, C, D, E, F.**

52. Assistenza fiscale diretta: da barrare nel caso in cui l'assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d'imposta.

53. Eliminato

54. Presenza 730/4 integrativo: da compilare in presenza di 730/4 integrativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale, riportando il codice (1, 2 o 3) rilevabile dal Mod. 730/4 che identifica il motivo dell'integrazione effettuata.

55. Presenza 730/4 rettificativo: da compilare in presenza di 730/4 rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale, riportando il codice (1, 2 o 3) rilevabile dal Mod. 730/4 che identifica il motivo della rettifica effettuata.

Oneri detraibili

Nella presente sezione si evidenzieranno gli oneri di cui all'art. 15 del TUIR, per i quali spetta la detrazione del 19%, del 26%, del 30%, del 35% ovvero del 90%.

Nel dettaglio:

341, 343, 345, 347, 349, 351: codice identificativo della natura dell'onere detraibile, così come esposto nelle tabelle **"A", "B", "C", "D" e "E"**;

342, 344, 346, 348, 350, 352: importo dell'onere, per ciascun codice indicato nei precedenti punti 341, 343, 345, 347, 349, 351, per il quale spetta la detrazione d'imposta del 19% o del 26%, riportato nel successivo punto 368.



ATTENZIONE: Dalla CU2021 è riportato nei presenti punti anche l'importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, riportando il codice 98 (il codice non è presente nella Tabella A in Appendice alle istruzioni) e il codice AP nelle annotazioni.

ONERI DETRAIBILI	Codice onere	Importo
	341	342
	Codice onere	Importo
	347	348

Dati fiscali, ritenute e detrazioni

DETRAZIONI E CREDITI			
Imposta lorda 361	Detrazioni per carichi di famiglia 362	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 367	
Totale detrazioni per oneri 369	Detrazioni per canoni di locazione 370	Credito riconosciuto per canoni di locazione 371	Credito non riconosciuto per canoni di locazione 372
Credito per canoni di locazione recuperato 373	Totale detrazioni 374	Imposta netta 375	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 376
Codice stato estero 377	Anno di percezione reddito estero 378	Reddito prodotto all'estero 379	Imposta estera definitiva 380

361 - Imposta lorda: imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, della certificazione – **APPLICAZIONE NUOVE ALIQUOTE 2022**

362 - Detrazioni per carichi di famiglia: totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR



ATTENZIONE: Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro (annotazione AC), salvo che il sostituto non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l'intero periodo di imposta (qualora ne ricorrano i presupposti).

Dati fiscali, ritenute e detrazioni

DETRAZIONI E CREDITI							
361	Imposta lorda	362	Detrazioni per carichi di famiglia	367	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati		
369	Totale detrazioni per oneri	370	Detrazioni per canoni di locazione	371	Credito riconosciuto per canoni di locazione	372	Credito non riconosciuto per canoni di locazione
373	Credito per canoni di locazione recuperato	374	Totale detrazioni	375	Imposta netta	376	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
377	Codice stato estero	378	Anno di percezione reddito estero	379	Reddito prodotto all'estero	380	Imposta estera definitiva

367 - Importo della **detrazione** per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante.

Contratto a TD o INDE di cui punti 1 e 2, di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno): il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro (annot. AN per godere detrazione intera).

Se il percipiente ha comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO).

375 - Imposta netta: l'importo dell'imposta netta determinata sottraendo all'imposta lorda il totale delle detrazioni riportato al precedente punto 374.

Trattamento integrativo



Punti da 390 a 403

L'art. 1, comma 3 lett. a) della Legge n. 234 del 2021 ha modificato l'art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 prevedendo il **riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo**, che non concorre alla formazione del reddito:

- **di un importo pari a 1.200 euro per l'anno 2023;**
- **se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.**

Tale somma è **riconosciuta in via automatica dai sostituti d'imposta** qualora **l'imposta lorda** sia di **importo superiore** a quello **della detrazione spettante** ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico.

→ **Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.**

Trattamento integrativo



Punti da 390 a 403

→ La Legge n. 234 del 2021 ha comunque previsto il riconoscimento del trattamento integrativo anche nelle ipotesi in cui il **reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.**

→ Tale trattamento integrativo viene riconosciuto nel caso in cui la **somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all'imposta lorda calcolata sul reddito complessivo.**

→ In questo caso il trattamento integrativo riconosciuto sarà **pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro.**

Trattamento integrativo

Punti da 390 a 403



Reddito 2023	Trattamento integrativo spettante nell'anno 2023
Fino a 15.000	1.200 euro
15.000 > RC < 28.000	<p>Se imposta lorda < somma detrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari di cui all'art. 12 TUIR);• per redditi da lavoro dipendente e assimilato (art. 13 comma 1 TUIR);• per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui agrari di ogni specie (articolo 15 comma 1 lettera a) del TUIR) limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021;• per interessi passivi ed oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1 lettera b) del TUIR) limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021;• per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1-ter del TUIR) limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021;• per spese sanitarie (articolo 15 comma 1 lettera c) TUIR);• per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis TUIR);• nonché quelle previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021; <p>nel limite di:</p> <ul style="list-style-type: none">• differenza tra detrazioni ed imposta lorda;• 1.200 euro.

Trattamento integrativo

Punti da 390 a 403

1) Reddito lavoro dipendente annuo pari a 14.000€
→ trattamento integrativo = 1.200,00

2) Reddito annuo pari a 20.000€:

Imposta lorda: 4.700,00 €

Detrazioni imposta lavoro dip: 2.642,30 €

Detrazioni per oneri detraibili: 4.000,00 €

Totale delle detrazioni: 6.642,30 €

Risultato imposta netta: 0 €

Trattamento integrativo spettante:

(6.642,30€ - 4.700,00€ = 1.942,30 €) → 1.200,00€ massimo



Panoramica sulle novità

Punti da 390 a 403

- spetta nella misura di 1.200 euro annui;
- si applica alle prestazioni rese dal 1° gennaio al 31 dicembre, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito;
- è determinato in funzione del numero dei giorni di calendario.

→ Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell'ulteriore detrazione eventualmente spettante.

Il recupero è effettuato in **8 rate** di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro, con versamento in F24 - Cod. trib. 1701 (Ris. AdE n. 35/E/2020).



Trattamento integrativo

TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
ATTENZIONE					
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390	391	392	393	394	395
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397	398	399	400	403	

!! Attenzione: la sezione deve essere sempre compilata - campo 390, cod. 1 e 2 - anche se trattamento non riconosciuto

390 - Codice trattamento: utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1. se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;
- 2. se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte;

391 - Trattamento erogato: importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente **(al netto di quanto recuperato e indicato a punti 393 e 394);**

392 - Trattamento non erogato: importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente;

393 - Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio: ammontare del trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio;

394 - Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio: ammontare del trattamento integrativo da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio **(recupero in forma rateizzata).**

395 - Trattamento integrativo recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio: ammontare recuperato relativo agli importi riportati al punto 394 CU 2023.

I successivi punti, da 397 a 403, vanno compilati soltanto in caso di precedenti rapporti di lavoro.

Trattamento integrativo

Trattamento integrativo: la sezione deve essere sempre compilata, in presenza dei punti 1 e 2, a prescindere se il trattamento integrativo sia o meno riconosciuto dal sostituto.

1. Erogato e altro datore →

TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390 1	391 1.000	392	393	394	395
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397 1	398 200	399	400	40 00000000	

2. Non erogato →

TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390 2	391	392	393	394	395
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397	398	399	400	403	

Trattamento integrativo



3. Recuperato in operazioni di conguaglio

CU 2023



TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390	391	392	393 12,50	394 87,50	395
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397	398	399	400	403	

CU 2024



TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390	391	392	393	394	395 87,50
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397	398	399	400	403	

Previdenza complementare

PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Previdenza complementare 411	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 412	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 413	Data iscrizione al fondo 415 giorno mese anno
-------------------------------------	------------------------------------	---	---	--

Contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente): sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per un importo non superiore a **5.164,57** euro.

411 - dovrà essere indicato uno dei codici 1-2-3 qualora il sostituto abbia versato contributi presso una forma di previdenza complementare o individuale.

412 - indicare l'importo dei contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dedotti per un importo massimo di 5.164,57 euro (anche per i lavoratori di prima occupazione) e **con esclusione di quelle somme destinata a previdenza complementare a seguito di opzione in sostituzione del premio di risultato.**

413 - indicare l'importo dei contributi e premi **non** dedotto dai citati punti 1, 2, 3, 4 e 5, o a seguito di volontà del contribuente o perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

415 - indicare la **data di iscrizione** al Fondo di Previdenza Complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. del 5.12.2005, n. 252 **relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.**

Previdenza complementare

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE				
Versati nell'anno	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Importo totale	Differenziale	Anni residui
416	417	418	419	420

- 416** - evidenziare l'importo complessivo dei **contributi versati nell'anno** dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5.12.2005, n. 252.
- 417** - esporre l'importo dei contributi dedotti nell'anno 2022:
- eccedenti il limite di 5.164,57 euro**
 - esclusi dai punti 1, 2, 3, 4 e 5**
 - per un importo non superiore al 2.582,29 euro.**
- 418** - indicare l'importo complessivo dei **contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti**, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro.
- 419** - indicare, sempre nel caso di lavoratori di prima occupazione, **la differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi 5 anni** di partecipazione alle forme pensionistiche.
- 420** - indicare il **numero degli anni residui** nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Previdenza complementare



- **Prima occupazione:** 1.1.2018 e iscrizione FPC stessa data.
- **Versamenti a FPC 2023:** 5.165,57 / anno e dedotti.
- **Dal 2018 al 2022 versati e dedotti:** 4.000 annui per totale 20.000.
- **Limite massimo deducibilità dal 2018 al 2028:** 5.164,57 annuo pari a 25.822,85 (5.164,57 x 5)
- **Plafond disponibile nel 2023:** 5.822,85 (25.822,85 – 20.000)
- **Plafond residuo per i successivi 19 anni** (25 anni - 5 anni dal 2018 al 2028 - il 2023): 5.822,85 – 1,00

PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Data iscrizione al fondo						
411	3	412	5.1564,57	413	415	giorno	01	mese	01	anno	2018
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE											
Versati nell'anno		Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5		Importo totale		Differenziale		Anni residui			
416	5.165,57	417	1,00	418		419	5821,85	420	19		
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO											
Versati		Dedotti		Non dedotti		Codice fiscale del familiare a carico					
421		422		423		424					
IDENTIFICATIVO DEL FONDO											
Codice fiscale		Codice fiscale			Codice fiscale						
425	XXXXXXXXXX	426		427							

Previdenza complementare

→ Interpello AdE 7 febbraio 2024, n. 30/E

Per lavoratori di **prima occupazione** si devono intendere quei **soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2007) non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.**

La norma riguarda, dunque, i lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.

Pertanto, **l'adesione alla previdenza complementare**, rilevante ai fini dell'applicazione del citato articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, **va riferita a forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia.**

L'applicazione della norma, infatti, presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

CASO:

- Assunzione contratto subordinato **in Italia dal 2013 al 2018 e NO iscrizione a FPC**
- Dal **2018 trasferimento in Austria sino al 2023**, residente esterno e con iscrizione a FPC estero (non deducibile in Italia)
- Dal 2023 rientro in Italia con adesione FPC italiano → **inizio quinquennio di prima adesione al fondo per ulteriore plafond deducibilità dal 2023 (anno di residenza fiscale in Italia)**

Oneri deducibili

ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI					
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432	433	434	435	436	437
Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente		Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito	
438		439		440		441	
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito		Codice fiscale degli enti o casse		Assicurazioni sanitarie			
442		443		444			

441 - contributi per **assistenza sanitaria** che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente **non superiore ad euro 3.615,20** (annotazione AU).

442 - contributi per **assistenza sanitaria** che hanno concorso a formare il reddito per la quota di contributi **superiore ad euro 3.615,20** (annotazione AU).

443 - **codice fiscale dell'ente** o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito ha versato contributi per assistenza sanitaria.

444 - barrare la casella in presenza di **assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta** o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito e che concorrono al reddito di cui al punto 1 e non ammesse detrazioni (annotazione AV).

Altri dati



469 - 471: INCAPENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO


472 - barrare nel caso in cui il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, **una maggior aliquota IRPEF** rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

473 - indicare i seguenti codici:

A - qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:

1. redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l'intero anno;
2. redditi di terreni imponibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad euro 185,92;
3. reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

B - nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR.



Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 469	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 470	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 471	Applicazione maggiore ritenuta 472	Casi particolari 473
EROGAZIONI IN NATURA		Somme restituite al netto della ritenuta subita		
Art. 51, comma 3 del Tuir 474	Con figli fiscalmente a carico 475	Bonus carburanti 476	Indennità di disoccupazione NASPI 478	Treatmento integrativo speciale erogato 479

Compensi anni precedenti



511 - indicare il totale dei compensi arretrati corrisposti e assoggettati a tassazione separata per i quali è possibile fruire delle detrazioni.

512 - indicare il totale dei compensi arretrati corrisposti e assoggettati a tassazione separata per i quali **non** è possibile fruire delle detrazioni.

513 - indicare il totale delle ritenute effettuate sui redditi esposti ai campi 511 e 512.

Poiché i punti da 511 a 514 devono essere utilizzati anche nel caso **di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente** nonché per certificare **compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie** comportanti il passaggio di dipendenti, dovranno risultare compilati anche i seguenti campi:

519 - indicare l'anno in cui si è aperta la successione nell'ipotesi di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati.

Da **520** a **526**: indicare per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute (ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei campi da 511 a 514).

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI			
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)			
Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 511	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 512	Totale ritenute operate 513	Totale ritenute sospese 514
COMPARTO SICUREZZA			
Compenso erogato 515	Detrazione fruita 516	Anno apertura successione 519	Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 520
Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 521	Ritenute operate 522	Ritenute sospese 523	Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.) 524
Periodo d'imposta 525	Codice fiscale del sostituto 526		

Dati relativi ai conguagli



Nella sezione sono esposti i dati relativi alle **certificazioni conguagliate dal sostituto d'imposta**.

La compilazione, predisposta anche dai sostituti che dispongono il pagamento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo nel caso in cui conguagliano somme precedentemente comunicate da altri sostituti, è riferita alle ipotesi:

- di **redditi corrisposti da altri soggetti** e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 2, 3, 4 e/o 5) e dei quali il contribuente ne abbia richiesto il conguaglio;
- di **passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro**, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- di **interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta** e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- di **successione "mortis causa"**, per le quali l'erede prosegue l'attività del sostituto deceduto.



ATTENZIONE: Nel caso in cui le somme erogate da un precedente sostituto sotto forma di premio di risultato siano state assoggettate ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano assoggettate a tassazione ordinaria, l'indicazione di tali somme dovrà essere riportata in questa sezione nei punti 531 o 532 e nella sezione "somme erogate per premi di risultato", nei punti da 611 a 620.

Dati relativi ai conguagli

Di particolare rilievo:

531, 532, 533, 534, 535 - Totale redditi conguagliati già compresi rispettivamente nei campi 1, 2, 3, 4, 5.

536 - Codice fiscale del precedente datore di lavoro che ha corrisposto le somme oggetto del conguaglio (compresi Enti e Istituti).

537 - Causa con indicazione del codice di cui alla Tabella "N" allegata alle istruzioni.

538, 539, 540, 541, 542 - Per ogni singolo datore di lavoro i redditi conguagliati già compresi rispettivamente nei campi 1, 2, 3, 4, 5.

543 - Totale delle ritenute operate dal precedente sostituto d'imposta.

544 - 550 - Le somme per ritenute di addizionali regionali e comunali operate dal precedente sostituto d'imposta.

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1 531	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2 532	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3 533	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4 534	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5 535
Codice fiscale 536		Causa 537	Reddito conguagliato già compreso nel punto 1 538	Reddito conguagliato già compreso nel punto 2 539
Reddito conguagliato già compreso nel punto 3 540	Reddito conguagliato già compreso nel punto 4 541	Reddito conguagliato già compreso nel punto 5 542	Ritenute 543	
Addizionale regionale 544	Addizionale comunale acconto 2020 545	Addizionale comunale saldo 2020 546		
Ritenute sospese 547	Addizionale regionale sospesa 548	Addizionale comunale in acconto sospesa 549	Addizionale comunale a saldo sospesa 550	



TABELLA N - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	8	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo conguagliati a seguito di comunicazione effettuata in base a quanto stabilito dal comma 2 articolo 29 del D.P.R. n. 600/1973
3	Indennità erogate dall'INAIL	9	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto
4	Indennità erogate dall'INPS	11	Altro
5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)		

Somme erogate per premio di risultato

→ Premi detassabili: i requisiti oggettivi



A norma dell'art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015, e succ. mod., **sono soggetti a detassazione** *“i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di risultato, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili”*.

Ai premi così individuati, comprensivi anche degli eventuali utili d'impresa (cfr. art. 3 del D.M. 25.3.2016), pertanto, sarà applicabile un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali nella misura del **10% (5% PER IL 2023)**, nel rispetto dei seguenti **limiti e requisiti**:

- il premio di risultato sia **regolamentato attraverso un contratto collettivo** sottoscritto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione;
- corrisposto per un importo complessivo del premio detassabile pari a **3.000 euro**;
- rispetto della **misurabilità e verificabilità** dei suddetti incrementi sulla base dei **criteri** fissati con D.M. 25.3.2016, così come stabilito dal comma 188 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- **salva espressa rinuncia scritta** del prestatore di lavoro (al fine di usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso come, ad esempio, nei casi di quei redditi la cui imposta determinata ordinariamente risulta annullata dalle detrazioni);
- a beneficio dei soli lavoratori che abbiano posseduto - nell'anno precedente - una soglia reddituale non superiore a **80.000 euro**.

Somme erogate per premio di risultato

→ Sezione “somme erogate per premio di risultato”



**SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO IN FORZA
DI CONTRATTI COLLETTIVI
AZIENDALI O TERRITORIALI**

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
di cui Bonus carburante					
583					
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601	602
di cui Bonus carburante					
603					

Somme erogate per premio di risultato

COMPILAZIONE SEZIONE

571	Riportare: <ul style="list-style-type: none">• il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;• il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi.
572	Premi di risultato assoggettati a imposta sostitutiva: indicare le somme erogate come premio di risultato per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 10% (5% PER IL 2023)
573	Benefit: riportare l'ammontare del premio di risultato opzionato dal sostituito come <i>benefit</i> .
574	Contributi a forme pensionistiche complementari: evidenziare l'ammontare del premio di risultato opzionato dal sostituito come contribuzione alla previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 5.12.2005, n. 252.
575	Contributi di assistenza sanitaria: riportare l'ammontare del premio di risultato opzionato dal sostituito come contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Somme erogate per premio di risultato

COMPILAZIONE SEZIONE

576	Imposta sostitutiva: riportare l'imposta sostitutiva del 10% (5% PER IL 2023) operata sull'importo indicato nei punti 572 e 592.
578	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria: da compilare nel caso in cui il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di premi non eccedenti i 3.000 euro o 4.000 euro. La somma di quanto riportato nei punti 573, 578, 579, 593, 598 e 599 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro, coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 591.
579	Benefit di cui all'art. 51, comma 4, del TUIR: indicare le somme e i valori <u>di cui</u> all'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986, che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato (tali somme e valori beneficiano dell'assoggettamento all'imposta sostitutiva, ma restano assoggettate a tassazione ordinaria nei limiti di esenzione previsti - art. 1, comma 184, della Legge n. 208/2015).

Somme erogate per premio di risultato

COMPILAZIONE SEZIONE

580	Di cui sotto forma di erogazioni in natura: importo dei benefit costituiti da erogazioni in natura <u>di cui all'art. 51, comma 3 del TUIR</u> , fruite, per scelta del lavoratore, in sostituzione del premio di risultato.
581	Di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico: importo dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l'art. 40 del D.L. 40/2023, relativamente al periodo d'imposta 2023. Non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei fringe benefit se di importo uguale o inferiore a 3.000 euro. Nei fringe benefit sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori con figli a carico per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale
582	Di cui sotto forma di riscatto di periodi non coperti da contribuzione: nei suddetti punti, si dovranno riportare le somme che sono state utilizzate per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, che per scelta del lavoratore sono state fruite in sostituzione del premio di risultato.
583	Qualora il benefit sia costituito da buoni carburante al D.L. 14 gennaio 2023, n. 5 (bonus 200 euro)

Welfare



→ Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR

La presente sezione va compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, individuati dai sottoelencati codici, effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, **in applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. d-bis, f-bis) e f-ter), del TUIR** indipendentemente dalla compilazione della sezione “somme erogate per premi di risultato”.

Sono previste due sezioni, la prima “sezione sostituto dichiarante”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dal sostituto che rilascia la CU, la seconda “sezione altri sostituti”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti, nella ipotesi di operazioni di conguaglio di più CU.

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE	701	702	703	704
	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
	705		706	

Welfare

.....

→ Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR

701 - anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto.

702 - uno dei seguenti codici relativi all'onere detraibile rimborsato:

- **12**, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
- **13**, spese di istruzione universitaria;
- **15**, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- **30**, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
- **33**, spese per asili nido;
- **40**, spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.



Casi particolari – operazioni straordinarie

→ Operazioni che determinano l'estinzione del sostituto



- **Senza prosecuzione dell'attività di altro soggetto** (liquidazione, fallimento, concordato liquidatorio):
→ **C.U. presentata dal soggetto che subentra in nome e per conto dell'estinto.**

Frontespizio:

- riquadro "*Dati relativi al sostituto*" i **dati del soggetto estinto e il suo codice fiscale**;
- riquadro "*Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione*" i **dati del nuovo firmatario**.

Certificazioni dipendenti:

- Dati anagrafici "*Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta e seguenti*" i **dati dei redditi corrisposti dal soggetto estinto** (anche quelli di lavoro autonomo).


I **redditi erogati dal nuovo firmatario** (liquidatore, curatore, etc.) devono essere **riportati** nella stessa C.U. dell'estinto ma andrà compilata la Sez. "*Dati relativi ai conguagli*" campi **531-550**, indicando al **536** il c.f. del liquidatore, curatore, etc. e al **537** la causale di cui alla Tab. "N" allegata alle istruzioni.

Certificazione lavoro autonomo: Sez. "*Fallimento e liquidazione coatta amministrativa*" campi **41** e **42**.

Casi particolari – operazioni straordinarie

→ Operazioni che determinano l'estinzione del sostituto

- **Con prosecuzione dell'attività di altro soggetto** (fusione, scissione totale, scioglimento società e continuazione in ditta individuale, trasferimento, cessione o conferimento da ditta individuale a società, etc.).



Sarà necessario verificare quale soggetto ha effettuato le operazioni di conguaglio	a) Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto
	b) Operazioni di conguaglio effettuate dal nuovo soggetto

Casi particolari – operazioni straordinarie

→ Operazioni che determinano l'estinzione del sostituto

- a. Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto: il nuovo soggetto che prosegue l'attività deve compilare e consegnare ai lavoratori (e trasmettere all'AdE) le relative certificazioni

Frontespizio:

- riquadro “*Dati relativi al sostituto*”: i **dati del soggetto subentrante e il suo codice fiscale.**

Certificazione dipendenti:

- Dati Anagrafici “*Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta e seguenti*”: **i dati del soggetto subentrante che provvede alla trasmissione**
- parte “*Dati fiscali*” delle singole certificazioni:
- compilazione ordinaria dei dati (redditi corrisposti dal soggetto estinto);
 - compilazione Sez. “*Casi particolari operazioni straordinarie*” campo **681** con C.F. soggetto estinto;
 - Sez. “*Annotazioni*” indicare annotazione “**GI**” - Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto.

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale 681	Vedere istruzioni 682	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo 683
--	-----------------------	--------------------------	--

Casi particolari – operazioni straordinarie

→ Operazioni che determinano l'estinzione del sostituto

b. Operazioni di conguaglio effettuate dal nuovo soggetto: il nuovo soggetto deve compilare, consegnare e trasmettere un'unica certificazione per ogni percipiente

Frontespizio:

→ riquadro "Dati relativi al sostituto": i **dati del soggetto subentrante e il suo codice fiscale;**

Certificazione dipendenti:

→ Dati Anagrafici "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta e seguenti": nelle singole certificazioni **i dati del soggetto subentrante che rilascia e provvede alla trasmissione;**

→ parte "Dati fiscali" delle singole certificazioni:

- compilazione ordinaria dei dati (redditi corrisposti dal soggetto subentrante e conguagliati);
- compilazione Sez. "Dati relativi ai conguagli" campi da **531-566** redditi corrisposti da sostituto estinto;
- di cui a **536** C.F. sostituto estinto e **537** codice "1" da Tabella "N" allegata istruzioni.

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI		REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI							
Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5	
531		532		533		534		535	
Reddito conguagliato già compreso nel punto 3		Reddito conguagliato già compreso nel punto 4		Reddito conguagliato già compreso nel punto 5		Reddito conguagliato già compreso nel punto 1		Reddito conguagliato già compreso nel punto 2	
536		537		538		539		Ritenute	
Codice fiscale		Causa							
SOSTITUTO ESTINTO		1							

Casi particolari – operazioni straordinarie

→ Operazioni che NON determinano l'estinzione del sostituto



Soggetto cedente

Il sostituto gestirà le proprie C.U. sino alla data del trasferimento dei lavoratori e in particolare:

- certificazione dip. - Dati Anagrafici “*Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta e seguenti*”: nelle singole certificazioni **i dati del soggetto cedente che rilascia e provvede alla trasmissione;**
- parte “*Dati fiscali*” delle singole certificazioni:
 - compilazione ordinaria dei dati (redditi corrisposti dal soggetto cedente);
 - compilazione Sez. “*Casi particolari operazioni straordinarie*” barrare campo **682**.

Soggetto subentrante

Effettuerà le operazioni di conguaglio tra le due certificazioni (propria e soggetto cedente) e compilerà la Sez. “*Dati relativi ai conguagli*” campi da **531-566** redditi corrisposti da sostituto estinto di cui a **536** C.F. sostituto cedente e **537** codice “**9**” da Tabella “N” allegata istruzioni.

Casi particolari – operazioni straordinarie

→ Successione “mortis causa” dell’imprenditore individuale

La Certificazione Unica deve essere compilata, consegnata ai percipienti e trasmessa dal/dagli erede/eredi.

SITUAZIONE	GESTIONE C.U.
A. Erede che non prosegue l’attività	<ul style="list-style-type: none">• Frontespizio - Dati relativi al sostituto: C.F. e nome e cognome deceduto.• Dati relativi al firmatario della dichiarazione: dati dell’erede e codice carica “7”.• Dati anagrafici - dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta: dati del deceduto (e compilazione dati fiscali redditi corrisposti dal deceduto).

Casi particolari – operazioni straordinarie

→ Successione “mortis causa” dell’imprenditore individuale

La Certificazione Unica deve essere compilata, consegnata ai percipienti e trasmessa dal/dagli erede/eredi.

SITUAZIONE	GESTIONE C.U.
B. Erede che prosegue l’attività	<p><u>Conguaglio effettuato dal “de cuius”</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Frontespizio - Dati relativi al sostituto e Dati relativi al firmatario della dichiarazione: dati e C.F. dell’erede.</i>• <i>Dati anagrafici - Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta: dati dell’erede che rilascia e trasmette la C.U.</i>• <i>Dati fiscali - Casi particolari operazioni straordinarie: al 681 il C.F. del “de cuius” e annotazione GI.</i> <p><u>Conguaglio effettuato dall’erede</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Frontespizio - Dati relativi al sostituto e Dati relativi al firmatario della dichiarazione: dati e C.F. dell’erede.</i>• <i>Dati anagrafici - Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta: dati dell’erede che rilascia e trasmette la C.U.</i>• <i>Dati fiscali - Effettuerà le operazioni di conguaglio tra le due certificazioni (propria e soggetto “de cuius”) e compilerà la Sez. “Dati relativi ai conguagli” campi da 531-566 redditi corrisposti da sostituto estinto di cui a 536 C.F. sostituto deceduto e 537 codice “2” da Tabella “N” allegata istruzioni.</i>

Il trattamento di fine rapporto



La presente Sezione contiene i **dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata**, per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. 29.9.1973, n. 600. Devono essere esposti i seguenti dati:

- il **trattamento di fine rapporto**, le **indennità equipollenti**, le **altre indennità** e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti;
- le relative **ritenute operate e sospese**;
- le **indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative** in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le **prestazioni pensionistiche in forma di capitale**, i riscatti e le anticipazioni erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
- le **prestazioni pensionistiche in forma di capitale** riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1° gennaio 2007 del regime tributario in vigore al 1° gennaio 2007.

Il trattamento di fine rapporto



TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA				
		Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenuta netta operata nell'anno
	801 73.209,45	802 13.865,22	803	804 15.130,00	805
	Ritenute operate in anni precedenti	Ritenute di anni precedenti sospese	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda
	806 2.590,10	807	808	809 14.041,12	810 73.033,55
	TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2005 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo		
	811	812	813		

Sezioni di esposizioni dei dati del rapporto di lavoro, delle indennità del TFR al 31.12.2000 e, dopo l'1.1.2001, le prestazioni di capitale

DATI RIEPILOGATIVI						
894	Reddito di riferimento	Vedere istruzioni	Aliquota	Aliquota	Riduzioni	
	30.114,95	895	896 24,370	897 A	898 3.201,99	
899	Totale imponibile	Imposta complessiva	Detrazioni d'imposta	Detrazione di cui al decreto 20/03/08	Ritenute operate in anni precedenti	
	72.712,78	900 17.720,10	901	902	903 2.590,10	
904	Ritenute di anni precedenti sospese	Ritenute operate nel 2020	Ritenute del 2020 sospese	IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA		
		905 15.130,00	906	907	908	
COMPENSAZIONI			DETASSAZIONE TFS			
909	Ris.33/2003	Ritenute post 01/01/2007	Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta	Cod. detr.	Detrazione nell'anno	Detrazione totale
		910	911 11.159,90	912	913	914
						Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR
						920 163,60



La gestione eredi

→ Nel caso di decesso del lavoratore sarà necessario gestire le somme corrisposte **in 2 parti**:

1. la certificazione del “de cuius”:

- viene rilasciata secondo le istruzioni ordinarie per le somme corrisposte relative, di norma, alla remunerazione corrente (paga del mese, etc.)

2. la/e certificazione/i dell’/degli erede/i:

- le somme non correnti o relative a periodi successivi al decesso (es: ratei mensilità aggiuntive) devono essere ripartite tra gli eredi con apposita certificazione avendo cura di indicare la categoria particolare **“Z”**.



DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2				Nome 3				
	Sesso (M/F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6			Provincia di nascita (sigla) 7	Categorie particolari 8	Eventi eccezionali 9	Casi di esclusione dalla precompilata 10	Stato estero 11
Dati erede											
DOMICILIO FISCALE ALL'1/1/2020											

La gestione eredi



3. la/e certificazione/i dell'/degli erede/i:

- Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 del c.c. o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 898 dell'1.12.1970, deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:
 - nel **punto 808** deve essere indicata **la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione**, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al *de cuius*;
 - **nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto** e deve essere specificato se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'art. 2122 del c.c. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 898 dell'1.12.1970.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA				
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 801	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 802	Detrazione 803	Ritenuta netta operata nell'anno 804	Ritenute sospese 805
Ritenute operate in anni precedenti 806	Ritenute di anni precedenti sospese 807	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. 808	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 809	TFR maturato dall' 1/1/2001 e rimasto in azienda 810
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 811	TFR maturato dall' 1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 812	TFR maturato dall' 1/1/2007 e versato al fondo 813		

La gestione eredi



4. la/e certificazione/i dell'/degli erede/i:

- inoltre, il sostituto deve invece rilasciare all'erede **distinte certificazioni** in caso di erogazione di quote di TFR nelle ipotesi di erogazione di somme di spettanza del *de cuius* e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore;
- in particolare nella **comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede**, il sostituto deve indicare **al punto 915** il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da 814 a 914;
- nella comunicazione relativa alla **certificazione intestata al dipendente deceduto**, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i punti 916 e 917 avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

ART. 2122 CODICE CIVILE

Codice fiscale del dipendente deceduto

915

Codice fiscale dell'avente diritto

916

Quota spettante
per le indennità erogate

917

Dati assistenziali e previdenziali



La Certificazione Unica deve essere compilata **anche ai fini contributivi** indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, comprensiva delle gestioni ex INPDAP, nonché **l'importo dei contributi** previdenziali e assistenziali **a carico del lavoratore versati e/o dovuti** allo stesso ente previdenziale (la L. 22.12.2011, n. 214 di conversione al D.L. del 6.12.2011, n. 201 ha disposto la soppressione dell'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS), relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema.

Devono inoltre essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Inoltre la Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, **anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta** già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del D.L. 6.7.1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.8.1978, n. 467, (Modello 01/M) ovvero alla presentazione del Modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

→ Infine vengono esposti i dati **Assicurativi INAIL.**

Dati assistenziali e previdenziali



→ GIORNALISTI

A seguito del trasferimento all'INPS (ad opera dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) dal 1° luglio 2022 **della funzione previdenziale svolta dall'INPGI** limitatamente alla gestione sostitutiva, i dati dei:

- giornalisti professionisti;
- Pubblicisti;
- Praticanti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e registri;

titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, vanno riportati in questa sezione **per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022**.

!! Nel caso che allo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (variazione nel corso dell'anno di Ente pensionistico di appartenenza) potranno essere compilati distinti prospetti dei dati previdenziali ed assistenziali.

Dati assistenziali e previdenziali



DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

SEZIONE 1 INPS LAVORATORI SUBORDINATI

Matricola azienda	INPS	Altro	Imponibile previdenziale	Imponibile ai fini IVS	Contributi a carico del lavoratore trattenuti							
<input type="text"/>	² <input checked="" type="checkbox"/>	³ <input type="text"/>	⁴ 32.583,00	⁵ <input type="text"/>	⁶ 3.092,19							
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti												
⁷ <input type="text"/>	Tutti con l'esclusione di											
⁷ T	⁸ G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	<input checked="" type="checkbox"/>

SEZIONE 3 INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI

Compensi corrisposti al parasubordinato	Contributi dovuti	Contributi a carico del lavoratore	Contributi versati									
⁴⁵ <input type="text"/>	⁴⁶ <input type="text"/>	⁴⁷ <input type="text"/>	⁴⁸ <input type="text"/>									
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti												
⁴⁹ <input type="text"/>	Tutti con l'esclusione di											
⁴⁹ T	⁵⁰ G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Tipo rapporto	Codice fiscale PPAA/Azienda									
		⁵¹ <input type="text"/>	⁵² <input type="text"/>									

Per la sezione Gestione Separata attenzione al campo n. 51

SEZIONE 4 INPS SOCI COOPERATIVE ARTIGIANE

PERIODO			
Dal		Al	
⁵³ mese	anno	⁵⁴ mese	anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Reddito			
⁵⁵ <input type="text"/>			

DATI ASSICURATIVI INAIL

Qualifica	Posizione assicurativa territoriale	C.	C.	Data inizio	Data fine	Codice comune	Personale viaggiante
⁷¹ <input type="text"/>	⁷² <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	⁷³ giorno	⁷⁴ giorno	⁷⁵ <input type="text"/>	⁷⁶ <input type="checkbox"/>
				anno	anno	I430	
					30	11	

Dati assistenziali e previdenziali

→ Dati previdenziali - Sezione già presente nella CU 2021

▪ Sezione 4 - INPS soci cooperative artigiane

Riservata alla certificazione dei redditi ai fini previdenziali corrisposti dal sostituto d'imposta, che riveste la tipologia di "**Cooperativa artigiana**", ai soci come previsto dalla Legge 28.12.2015, n. 208, art. 1, comma 114, e che:

- hanno compilato il punto 8 della sezione "dati anagrafici relativi al dipendente";
- hanno inserito il codice Z3.

I nuovi campi, dunque, dovranno essere compilati come di seguito evidenziato:

- **53 e 54 - Periodo: dal mese anno al mese anno:** deve essere inserito il periodo nel quale è stata svolta l'attività come socio artigiano. Nel caso di anno intero da gennaio a dicembre.
- **55 - Reddito:** deve essere indicato il reddito erogato dal sostituto d'imposta al percettore del reddito in qualità di socio della cooperativa.


SEZIONE 4 INPS SOCI COOPERATIVE ARTIGIANE	PERIODO		
	Dal	Al	Reddito
	53 mese anno	54 mese anno	55

La certificazione dei redditi di lavoro autonomo

La Certificazione Unica deve essere predisposta ed inviata **ai soggetti percettori di redditi da lavoro autonomo o redditi diversi e che abbiano subito delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta o di acconto.**

La Certificazione qui in esame è identificabile in due “tipologie”:

- quella che certifica redditi **da esporre nella Dichiarazione dei redditi precompilata** e che pertanto dovrà essere trasmessa all'Amministrazione finanziaria **entro il 16 marzo 2024**;
- e quella **non utile alla Dichiarazione dei redditi precompilata** e che può essere trasmessa entro i termini di presentazione dell'annuale dichiarazione dei sostituti d'imposta - Modello 770 (per il 2024 il termine è fissato al 31 ottobre 2024).



A decorrere dal 2021, inoltre, **al contribuente** la certificazione **dovrà essere consegnata sempre entro il 16 marzo**, in ragione dell'unificazione delle scadenze di invio all'Agenzia delle Entrate e di consegna al contribuente.

La certificazione dei redditi di lavoro autonomo

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale		Attenzione alle causali per gli sportivi		
TIPOLOGIA REDDITUALE						
DATI FISCALI		Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
		2	3	4	5	
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile		Ritenute a titolo d'acconto		
6	7	8		9		
Ritenute a titolo d'imposta		Ritenute sospese		Addizionale regionale a titolo d'acconto		
10		11		12		
Addizionale regionale a titolo d'imposta		Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale a titolo d'acconto		
13		14		15		
Addizionale comunale a titolo d'imposta		Addizionale comunale sospesa		Imponibile anni precedenti		
16		17		18		
Ritenute operate anni precedenti		Spese rimborsate		Ritenute rimborsate		
19		20		21		
Somme restituite al netto della ritenuta subito						
22						

- 1 - Codice di tipologie reddituali da indicare in Mod. 730 (cfr. elenco in istruzioni)
- 2 - Anno solo per tip. G, H, I (3 - se anticipazione)
- 4 - Compenso netto IVA e NO Cassa profess.
- 5 - Regimi convenzionali doppie imposizioni
- 6 - Codice per imponibili particolari **(Attenzione ai codici!!!)**
- 7 - Somme non imponibili anche per regime contabile
- 8 - Imponibile (4-5-7 = 8)
- 9 - Ritenute acconto nell'anno
- 10 - Ritenute a titolo imposta nell'anno
- 12-16 - Addizionali regionali / comunali
- 20 - Rimborsi spese per prestazioni occasionali



ATTENZIONE: nel caso sia stati corrisposti redditi da lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale i dati devono essere riportati a quadro SY del modello 770 – Sez. IV

La certificazione dei redditi di lavoro autonomo

DATI PREVIDENZIALI			
29	Codice fiscale Ente previdenziale	30 Denominazione Ente previdenziale	
32	Codice azienda	33 Categoria	
34	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	35 Contributi previdenziali a carico del percipiente	36 Altri contributi
37	Importo altri contributi	38 Contributi dovuti	39 Contributi versati

Esporre i **dati previdenziali** su prestazioni autonome nei confronti degli enti ENPAM, ENPAPI e INPS.

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	41	42
	Somme corrisposte prima della data di fallimento	Somme corrisposte dal curatore/commissario

41 e **42** - compilare esclusivamente nel caso in cui il **rappresentante firmatario** della dichiarazione sia un **curatore fallimentare o un commissario liquidatore**.

In tal caso indicare:

- nel campo 41 la parte dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare già compresa nel campo 8;
- nel campo 42 la parte dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore, già compresa nel campo 8.

Le somme liquidate a seguito di pignoramento

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi	Codice fiscale debitore principale	Somme erogate	Ritenute operate	Somme erogate non tassate
	101	102	103	104
Riservata al soggetto erogatore delle somme	105	106	107	108

La Sezione deve essere utilizzata per indicare **dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi** di cui all'art. 21, comma 15, della Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1.7. 2009, n. 78, convertito in Legge 3.8.2009, n. 102.

Tale Sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme.

- **101 e 105** - indicare il **codice fiscale del debitore principale**.
- **102 e 106** - indicare le **somme erogate sulle quali è stata operata la relativa ritenuta** alla fonte.
- **104 e 108** - indicare le **somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta** alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e successive modificazioni, nell'art. 11, commi 5, 6 e 7, della Legge 30.12.1991, n. 413 nonché nell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 4.2.1988, n. 42.
- **103 e 107** - indicare l'importo delle **ritenute a titolo d'acconto del 20%** effettuate sulle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e versate in F24 con i codici tributo: **1049 e 112E**.

Le somme liquidate a seguito di pignoramento

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi Riservata al soggetto erogatore delle somme	Codice fiscale debitore principale	Somme erogate	Ritenute operate	Somme erogate non tassate
	101	102	103	104
	105	106	107	108

- Nella ipotesi in cui il **creditore pignoratizio** sia una **persona giuridica** l'indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770/2023 nella Sezione II - riservata al soggetto erogatore delle somme.
- Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), **quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito**. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente Sezione alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della Certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 8 della parte "dati anagrafici" il codice Z2.

Le locazioni brevi



- Il D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito dalla Legge 21.6.2017, n. 96, ha introdotto una specifica disciplina fiscale relativa ai **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo**, ubicati nel territorio dello Stato italiano, **e la cui durata non sia superiore a 30 giorni** (c.d. “locazioni brevi”).
- Tali contratti sono stipulati da persone fisiche **al di fuori di attività in regime d'impresa** e ai medesimi vengono equiparati i contratti di sublocazione e di concessione in godimento dell'immobile stipulati dal comodatario, aventi medesima durata.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI										
N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento		Comune		Provincia (sigla)	Codice comune	
1	2	3	4	5		6		7	8	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			N. civico		Scala	Interno		
9	10			11		12	13			
Sez. Urb./Comune Cat.	Foglio	Particella		Subalterno	Importo corrispettivo					
14	15	16 / 17		18	19					
Ritenuta operata		Locatore non proprietario								
20		21								

Le locazioni brevi



Aspetti generali

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce:

- **reddito fondiario** per il proprietario/titolare di altro diritto reale sull'immobile;
- **reddito diverso** per il sublocatore/comodatario.

La nuova ritenuta d'acconto del 21%

- Il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 24.4.2017, n. 50 stabilisce che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, **qualora incassino i canoni o i corrispettivi** relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, **operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi**, all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa Certificazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998.

Le annotazioni alla C.U.

ANNOTAZIONI																			
Codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55				

Campi	Codice annot.	Descrizione
1, 2	AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7	AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).
9	AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.
21	AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
22, 26, 27	AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
63, 73, 83, 93, 263, 273, 283, 293	CL	Presenza di importi non trattenuti in sede di assistenza fiscale. Il sostituito dovrà procedere autonomamente al versamento degli importi.
362	AC	La detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione alla durata del rapporto di lavoro.
367	AN	La detrazione minima è stata raggugiata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
342, 344, 346, 348, 350 e 352	AP	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...).
413	CC	In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più Certificazioni Uniche non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme.
433, 435, 437	AR	Tali importi di oneri deducibili non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
440	CG	Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi ovvero chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.
681	GI	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto.
801, 802	AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).
808	AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della Legge n. 898/1970. Dati del deceduto: C.F. (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Certificazione non devono essere riportate nella Dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 801 costituiscono: (...). Nota - Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della Legge n. 898/1970.
	ZZ	Altre annotazioni obbligatorie.



IL REGIME SANZIONATORIO



Ordine Provinciale dei Consulenti del
Lavoro di Cremona

Il regime sanzionatorio

L'art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998 prevede **per ogni certificazione omessa, tardiva o errata** una **sanzione di 100,00 euro con un massimo di 50.000 euro**.



→ *Es: n. 10 C.U. errate = sanzione € 1.000,00*

SANZIONI C.U. 2023 ORDINARIA

Errata	No sanzione se trasmissione corretta è effettuata entro 5 gg. successivi al 16 marzo → 21 marzo (N.B.: no termine spostato per festività)	
Errata, omessa o tardiva	Sanzione € 100,00 con massimo € 50.000 (non ammesso cumulo giuridico)	Se trasmessa o corretta entro 60 gg. dal 16 marzo → 15 maggio sanzione ridotta ad 1/3 (min. € 33,33 max € 20.000)

Il regime sanzionatorio



→ **Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 17.01.2023**
- Prot. n. 14392/2023

- Sanzioni in caso di errata trasmissione e scarto:
 - ❖ Nei casi di **errata trasmissione** della certificazione, la **sanzione non si applica** se la **sostituzione** o **l'annullamento** della certificazione è effettuato **entro i cinque giorni successivi alla scadenza**.
 - ❖ Nel caso di **scarto dell'intero file** contenente le comunicazioni, inviato entro il termine, la medesima **sanzione non si applica** se il soggetto obbligato effettua un **nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi allo stesso termine**.
 - ❖ Nel caso di **scarto delle singole certificazioni uniche**, inviata entro il termine, la medesima **sanzione non si applica** se il soggetto obbligato effettua **un ulteriore invio ordinario**, contenente le sole certificazioni rettificate, **entro i cinque giorni successivi allo stesso termine**.



ORDINE PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CREMONA

GRAZIE!

Barbara Garbelli

Consulente del Lavoro in Pavia

Membro Centro Studi Nazionale ANCL